SERIE GENERALE

Anno 129° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 maggio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1988.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a coniare e ad emettere monete di serie speciale millesimo 1987.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 1988 concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del 150° Anniversario della morte di Giacomo Leopardi;

Considerato che occorre provvedere all'emissione di monete a corso legale di speciale scelta da cedere ad enti, associazioni e privati per l'anno 1987;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali millesimo 1987 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetallica, L. 500 in argento di serie ordinaria e L. 500 in argento commemorativa del 150° Anniversario della morte di Giacomo Leopardi.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle predette serie sarà stabilito con successivo provvedimento, ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1988

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1988
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 140

88A2221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1988.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a coniare e ad emettere monete d'argento da L. 500 celebrative della XXIV Olimpiade di Seul.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente della moneta da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1987, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1987;

Ritenuta la necessità di emettere una moneta d'argento da L. 500 celebrativa della XXIV Olimpiade di Seul;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare la XXIV Olimpiade di Seul il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare e ad emettere monete d'argento da L. 500 da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			Legale	Tolleranza in più o meno	Legale gr	Tolleranza in più o meno
Argento . . .	500	29	835	3‰	11	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

Nel dritto:

un volto di donna con ornamenti orientali si fonde con la fiaccola olimpica la cui fiamma si trasforma in drago e con la stella della Repubblica; in giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso il nome dell'autore «COLANERI».

Nel rovescio:

composizione circolare di due figure femminili con i cinque cerchi olimpici e rami di alloro; al centro decorazione coreana; in basso la scritta «XXIV OLIMPIADE DI SEUL», e «L. 500»; a sinistra «R» e a destra «1988».

Sul bordo:

scritta in rilievo «REPUBBLICA ITALIANA».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento, di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento, ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1988

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1988
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 313

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

88A2219

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1988.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a coniare e ad emettere monete d'argento da L. 500, L. 200 e L. 100 celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 100;

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1987, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1988;

Ritenuta la necessità di emettere monete d'argento da L. 500, L. 200 e L. 100 celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università di Bologna;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il IX centenario della fondazione dell'Università di Bologna il Tesoro è autorizzato a coniare e ad emettere monete in argento da L. 500, L. 200 e L. 100 da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			Legale	Tolleranza in più o meno	Legale gr	Tolleranza in più o meno
Argento . . .	500	29	835	3‰	11	0,055
Argento . . .	200	24	835	3‰	5	0,100
Argento . . .	100	27,8	835	3‰	8	0,200

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche delle monete di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

Nel dritto (per tutti e tre i tagli):

immagine di un allievo da un frammento del sarcofago di Giovanni da Legnano; in giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso il nome dell'autore «E. L. FRAPICCINI».

Nel rovescio:

L. 500: immagine di un docente da un bassorilievo bolognese del sec. XIII; in giro la scritta «ALMA MATER STUDIORUM SAECULARIA NONA»; a destra «R»; in basso «L. 500» e «1988».

L. 200: un cornice ovale racchiude le architetture della chiesa di San Petronio, del Nuovo palazzo del comune, delle torri della Garisenda e degli Asinelli; in giro la scritta «ALMA MATER STUDIORUM SAECULARIA NONA»; a destra «R»; in basso «L. 200» e «1988».

L. 100: Torre della Specola; in giro la scritta «ALMA MATER STUDIORUM SAECULARIA NONA»; a destra «R»; in basso «L. 100» e «1988».

Sul bordo:

L. 500 - scritta in rilievo «BONONIA DOCET MCMLXXXVIII».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete d'argento, di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento, ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

Sono approvati i tipi delle suddette monete d'argento conformi alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1988

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1988
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 312

ALLEGATO

Dritto *Rovescio* *Rovescio* *Rovescio*

88A2220

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 gennaio 1988.

Autorizzazione alla sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie ad estendere la propria competenza in materia di credito agrario all'intero territorio nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 6 ottobre 1986, n. 646, in virtù della quale gli istituti di cui all'art. 14 della citata legge n. 1760 e gli altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento possono essere autorizzati ad ampliare la loro competenza territoriale con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneità dell'Istituto a svolgere la propria attività nel più vasto ambito territoriale;

Visto il decreto ministeriale n. 442456/56 del 3 ottobre 1987 con il quale sono stati determinati i criteri e le condizioni per l'attuazione della provvidenza legislativa;

Vista l'istanza avanzata dalla sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, diretta ad ottenere, ai sensi della citata legge n. 646/86, un ampliamento della propria zona di competenza territoriale;

Accertata l'idoneità della sezione istante a svolgere le proprie attività istituzionali nel più vasto ambito territoriale richiesto;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Decreta:

La sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, ferma restando per la medesima la competenza territoriale vigente alla data del

presente decreto, è autorizzata, ai sensi della legge 6 ottobre 1986, n. 646, ad estendere la propria attività all'intero territorio nazionale nel limite di un plafond rapportato al 10% degli impieghi in essere nella zona di operatività istituzionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1988

Il Ministro: AMATO

88A2269

DECRETO 19 maggio 1988.

Autorizzazione all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana ad estendere la propria competenza in materia di credito agrario all'intero territorio nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 6 ottobre 1986, n. 646, in virtù della quale gli istituti di cui all'art. 14 della citata legge n. 1760 e gli altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento possono essere autorizzati ad ampliare la loro competenza territoriale con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneità dell'Istituto a svolgere la propria attività nel più vasto ambito territoriale;

Visto il decreto ministeriale n. 442456/58 del 3 ottobre 1987 con il quale sono stati determinati i criteri e le condizioni per l'attuazione della provvidenza legislativa;

Vista l'istanza avanzata dall'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, diretta ad ottenere, ai sensi della citata legge n. 646/86, un ampliamento della propria zona di competenza territoriale;

Accertata l'idoneità dell'Istituto istante a svolgere le proprie attività istituzionali nel più vasto ambito territoriale richiesto;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Decreta:

L'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, ferma restando per il medesimo la competenza territoriale vigente alla data del presente decreto, è autorizzato, ai sensi della legge 6 ottobre 1986, n. 646, ad estendere la propria attività all'intero territorio nazionale nel limiti di un plafond rapportato al 10% degli impieghi in essere nella zona di operatività istituzionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1988

Il Ministro: AMATO

88A2249

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 10 maggio 1988.

Rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione della Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale n. 11/06 del 20 gennaio 1988, con il quale erano state indette, per i giorni 22, 23 maggio 1988 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile;

Visto il telex n. 14656/8.775.12.3 del 21 marzo 1988, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ha rappresentato la necessità di differire al 27 e 28 novembre 1988 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione;

Ritenuto che per le ragioni esposte dalla Presidenza del Consiglio è opportuno differire al 27 e 28 novembre 1988 la data delle elezioni indette con il citato decreto ministeriale n. 11/06 del 20 gennaio 1988;

Decreta:

Art. 1.

A modifica del proprio decreto n. 11/06 del 20 gennaio 1988 sopra richiamato le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, sono rinviate al 27 e 28 novembre 1988 e si svolgeranno il giorno 27 dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 28 dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.

Roma, addì 10 maggio 1988

Il Ministro: SANTUZ

88A2250

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 aprile 1988.

Intervento della Ribs nella Nusam S.p.a. ai sensi dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700.*

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, recante norme in materia di piani specifici di intervento della Ribs S.p.a.;

Viste le proprie delibere in data 30 maggio 1985 e 30 luglio 1986 con le quali il Comitato ha approvato rispettivamente il piano specifico di intervento della Ribs S.p.a. relativo alla ristrutturazione degli stabilimenti saccariferi di Celano (L'Aquila) e Strongoli (Catanzaro) e la modifica dello stesso concernente le modalità di svolgimento della campagna saccarifera 1986-1987 nel bacino bieticolo del Fucino;

Vista la propria delibera del 6 agosto 1987 con la quale il Comitato, nell'approvare la revisione del piano operativo della Nusam S.p.a. limitatamente allo stabilimento di Celano, si è riservato di esaminare, in rapporto alla situazione finanziaria della società ed al correlativo fabbisogno finanziario, il livello di risorse necessario per il conseguimento degli obiettivi indicati nel piano operativo;

Vista la nota n. 22132 del 1° aprile 1988 con la quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste espone la situazione patrimoniale finanziaria della società con riferimento al bilancio 31 dicembre 1987, e sottopone alla valutazione del Comitato la proposta di un finanziamento-ponte in grado di consentire alla Nusam di sopperire con risorse della Ribs ai flussi finanziari previsti per il periodo gennaio-luglio 1988, in attesa che la stessa società possa ottenere le agevolazioni richieste ai sensi della legge n. 64/1986 e trasferire gli impianti di Celano e di Strongoli alla nuova società unica del Mezzogiorno secondo le indicazioni contenute nella delibera del CIPE del 6 agosto 1987 relativa all'integrazione del piano bieticolo-saccarifero;

Considerato che la situazione finanziaria della società impone soluzioni tali da sostenere la struttura patrimoniale con interventi sul capitale che, ove non fossero adottati in misura proporzionale alle quote di pertinenza dei vari soci, potrebbero determinare un assetto societario nella Nusam che si discosterebbe dalle direttive impartite dal Comitato sulla partecipazione Ribs;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

1. Ai fini del sostegno della struttura patrimoniale della partecipata Nusam S.p.a. la Ribs potrà attuare un intervento finalizzato all'abbattimento del capitale sociale della Nusam per le perdite cumulate al 31 dicembre 1987 e alla successiva ricostituzione nella misura originaria di 26 miliardi di lire; qualora i soci diversi dalla Ribs non sottoscrivessero la propria quota, la Ribs potrà accrescere la quota azionaria, anche se ciò comportasse la maggioranza assoluta dell'assetto societario, con sottoscrizioni e versamenti fino al limite massimo di 4 miliardi di lire.

2. Fermo restando il finanziamento di 35 miliardi previsto nella delibera del Comitato del 30 maggio 1985, la Ribs è autorizzata a concedere alla Nusam, alle usuali condizioni di finanziamento, anticipazioni sino ad un importo massimo di 6 miliardi di lire. Tale somma sarà assistita da garanzie reali o personali e da mandato irrevocabile all'incasso sul contributo a fondo perduto ottenibile ai sensi della legge n. 64/1986.

3. L'intervento aggiuntivo della Ribs, pari complessivamente a 10 miliardi di lire, è volto a far fronte, insieme alle altre risorse finanziarie, agli impegni indicati nel prospetto di pagamenti ed incassi predisposto dalla società per il periodo 1° gennaio-31 luglio 1988.

4. Il volume globale delle risorse concesse dalla Ribs consentirà alla Nusam di finanziare la gestione corrente della società, che include investimenti fino a 45 miliardi di lire per lo stabilimento di Celano e 16 miliardi per quello di Strongoli. Le ulteriori necessità finanziarie per il completamento del piano degli investimenti saranno esaminate in occasione della definizione dell'assetto industriale previsto per il Mezzogiorno con la costituzione della società unica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1988.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

88A2237

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 28 aprile 1988, n. 17.

Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche. Art. 45, legge 4 novembre 1965, n. 1213. Esercizio 1989 e successivi.

Ai commissari del Governo presso le regioni
Ai prefetti della Repubblica
Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale della istruzione universitaria
Alla presidenza dell'A.G.I.S.
Alla presidenza dell'A.N.I.C.A.
e, p.c.
Alla Ragioneria centrale

Si portano a conoscenza le norme che regolano annualmente, a decorrere dal 1989, gli interventi finanziari sul Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche.

Detti interventi saranno deliberati sentito, a norma di legge, il parere della commissione centrale per la cinematografia.

L'amministrazione si riserva di effettuare eventuali variazioni al testo delle vigenti disposizioni regolamentari o di emanare una nuova circolare sostitutiva della presente entro il 30 luglio di ciascun anno.

DOMANDE

Le istanze di sovvenzioni, contributi di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dovranno essere trasmesse entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui si riferisce la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni per le quali è richiesta la sovvenzione con plico raccomandato, al: Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione III - Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma. (Per le domande inviate a mezzo posta, fa fede la data di spedizione).

Le domande di contributo delle associazioni dei circoli di cultura cinematografica, riconosciute ai sensi dell'art. 44 legge n. 1213 devono essere trasmesse entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le richieste di premio degli esercenti di cinema d'essai devono essere trasmesse entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata svolta l'attività d'essai.

SOVVENZIONI LETTERA *B)*, ART. 45. LEGGE N. 1213/1965

Domande.

Le domande dovranno essere redatte in duplice esemplare, di cui uno in carta da bollo, con riferimento all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modifiche, e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente richiedente.

A corredo delle stesse si dovrà allegare, sempre in duplice esemplare, la seguente documentazione:

a) atto notarile di costituzione e statuto (di cui un esemplare in bollo, solo per gli enti che presentano istanza di sovvenzione per la prima volta) da cui risulti che non vengano perseguiti scopi di lucro. I soggetti interessati dovranno adeguare i propri atti affinché lo Statuto venga uniformato in tale senso. Ogni intervenuta variazione dello statuto nonché delle cariche sociali dovrà essere tempestivamente documentata al Ministero;

b) dichiarazione relativa alle cariche sociali ed alla scadenza delle stesse;

c) programma delle iniziative e/o manifestazioni — da realizzarsi nell'anno cui si riferisce la richiesta di sovvenzione — di seguito riportate in ordine cronologico con una relazione sintetica riferentesi a ciascuna di esse;

d) preventivo finanziario in cui siano indicati, per ciascuna delle iniziative e/o manifestazioni riportate nello stesso ordine del programma, i rispettivi elementi di uscita, di entrata e di deficit.

La documentazione di cui alla lettera *b)*, *c)* e *d)* dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'ente.

Inoltre, solo nel caso che l'istanza di sovvenzione venga presentata da ente pubblico dovrà altresì essere inviata copia autenticata (in duplice esemplare) della preventiva delibera del relativo organo decisionale riguardante le iniziative e/o manifestazioni alla cui realizzazione si riferisce l'istanza medesima. Eventuale onere finanziario assunto dall'ente a detto scopo nel proprio bilancio potrà essere documentato anche con successiva delibera.

Liquidazione.

La liquidazione verrà disposta dopo che gli interessati avranno trasmesso al Ministero, al termine delle iniziative e/o manifestazioni, la seguente documentazione, in duplice esemplare:

1) bilancio consuntivo che, ricalcando l'impostazione del preventivo finanziario, riporti per ciascuna iniziativa e/o manifestazione realizzata le rispettive voci di uscita (con l'indicazione della documentazione giustificativa), di entrata (ivi incluse le quote di contributo di enti pubblici e privati) e di deficit;

2) una dettagliata relazione per ciascuna iniziativa e/o manifestazione;

3) documentazione stampa (recensioni, manifesti, locandine, dépliants, ecc.);

4) dichiarazione rilasciata da pubblica autorità (prefettura, comune, pubblica sicurezza, carabinieri, ambasciate, consolati, ecc.), attestante l'effettivo svolgimento di ciascuna iniziativa e/o manifestazione e l'afflusso del pubblico, con espresso riferimento al

periodo in cui la stessa si è svolta; qualora l'attività sia stata svolta nell'ambito di sedi non aperte al pubblico, sarà sufficiente una dichiarazione dell'ente ospitante;

5) lettera relativa alla modalità scelta per il pagamento della somma assegnata;

6) dichiarazione da cui risulti se l'ente richiedente abbia o meno l'obbligo della tenuta del bollettario d'incasso (solo nel caso che il pagamento della sovvenzione non venga richiesto con versamento su conto corrente postale);

7) dichiarazione relativa al domicilio fiscale con l'indicazione del numero di codice fiscale.

La documentazione di cui ai numeri 1), 2), 5), 6) e 7) dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'ente.

SOVVENZIONI ISTITUTI UNIVERSITARI

Domande.

L'istanza di sovvenzione, presentata dall'istituto che intende svolgere le iniziative e/o manifestazioni culturali nel campo cinematografico, dovrà essere redatta in duplice esemplare, di cui uno in carta da bollo, con riferimento all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sottoscritta dal direttore dell'istituto e controfirmata, per presa visione, dal rettore dell'Università.

Alla domanda si dovrà allegare, sempre in duplice esemplare, la seguente documentazione:

a) programma delle iniziative e/o manifestazioni da realizzarsi esclusivamente nell'anno cui si riferisce la richiesta di sovvenzione di seguito indicate in ordine cronologico con una relazione sintetica riferentesi a ciascuna di esse;

b) preventivo finanziario in cui siano indicati, per ciascuna delle iniziative e/o manifestazioni riportate nello stesso ordine del programma, i rispettivi elementi di uscita, di entrata e di deficit.

Liquidazione.

Gli istituti dovranno presentare, ad iniziative e/o manifestazioni realizzate, la documentazione di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) anzidetti a firma del direttore dell'istituto e controfirmata, per presa visione, dal rettore dell'Università.

PREMI ESERCENTI DEI CINEMA D'ESSAI

Domande.

Le istanze dovranno:

a) essere redatte in duplice esemplare, di cui uno in bollo;

b) fare riferimento alla lettera *C)* dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per l'attività d'essai svolta nell'anno precedente l'esercizio in cui si chiede il premio;

c) riportare:

il numero di codice fiscale dell'esercente;

il luogo e la data di nascita dell'esercente, qualora si tratti di persona fisica;

d) essere sottoscritta esclusivamente dal titolare dell'esercizio cinematografico sia esso persona fisica che società, ente, ecc.

Alle istanze si dovranno allegare i seguenti documenti:

1) certificato in duplice esemplare, di cui uno in bollo, rilasciato dalla camera di commercio di iscrizione nel registro delle ditte, comprovante l'attività di esercente cinematografico del firmatario dell'istanza di premio e da cui risulti in particolare l'esatta denominazione della sala cinematografica a cui l'istanza stessa si riferisce,

o, in alternativa,

due esemplari integrali, di cui uno in bollo, dell'originale della licenza d'esercizio rilasciata dai competenti organi di polizia intestata esclusivamente all'esercente firmatario dell'istanza di premio, vistati per copia conforme da pubblica autorità e inoltre, sempre in duplice esemplare, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa annuale di concessione (con annessa causale) relativa all'attività in corso alla data della presentazione della domanda;

2) elenco, in duplice esemplare, di cui uno in bollo, nel quale dovranno essere riportati:

a) il nome del cinema;

b) tutti i film in esso proiettati durante l'anno precedente l'esercizio in cui si richiede il premio (con indicazione del titolo, del giorno e mese di programmazione);

c) il numero totale dei biglietti venduti nel corso dell'anno precedente l'esercizio in cui si richiede il premio.

Detto documento dovrà essere munito di autentica notarile o del visto da parte di pubblica autorità (prefettura, comune, commissariato di pubblica sicurezza, carabinieri) o della S.I.A.E. Tale autentica o visto dovrà riportare esattamente la seguente dicitura: «Si dichiara che i film di cui al detto elenco corrispondono a tutti quelli programmati nell'anno e segnati nel relativo registro delle programmazioni e che il totale dei biglietti è tratto dall'apposito registro di carico e scarico».

Non saranno prese in considerazione le istanze che siano corredate da un elenco parziale dei film programmati nel corso dell'anno;

3) relazione, in duplice esemplare, in carta semplice — datata e firmata dall'esercente che presenta l'istanza — sull'attività svolta nell'anno precedente l'esercizio in cui si chiede il premio, con particolare riguardo alle attività collaterali (presentazioni, dibattiti, conferenze referendum, ecc.) con relativa documentazione, in duplice esemplare, riguardante dette eventuali attività (schede filmografiche, dépliants, locandine, ritagli stampa, fotografie, ecc.).

Liquidazione.

La liquidazione del «premio» concesso agli esercenti è subordinata alla trasmissione degli altri documenti sottoelencati (in duplice esemplare):

a) certificato del tribunale, di cui uno in bollo — sezione società commerciali — attestante che la società stessa trovasi nel pieno e libero esercizio dei suoi diritti e dal quale risulti il nome del legale rappresentante (questo certificato va presentato soltanto nel caso in cui l'esercente sia una società);

Media dei titoli del 18 maggio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	76,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	100,100
» 10% » » 1977-92	99,700
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,600
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	101,075
» » » TR 2,5% 1983/93	91 —
» » » Ind. CTS 18-3-1987/94	72,900
» » » » ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 6-1984/88	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	100,200
» » » » 1- 8-1983/88	100,300
» » » » 1- 9-1983/88	100,550
» » » » 1-10-1983/88	100,600
» » » » 15- 7-1985/90	99,350
» » » » 16- 8-1985/90	99,300
» » » » 18- 9-1985/90	99,250
» » » » 18-10-1985/90	99,300
» » » » 1-11-1983/90	102,400
» » » » 18-11-1985/90	99,400
» » » » 1-12-1983/90	102,100
» » » » 18-12-1985/90	99,225
» » » » 1- 1-1984/91	102 —
» » » » 17- 1-1986/91	98,950
» » » » 1- 2-1984/91	102,100
» » » » 18- 2-1986/91	99,200
» » » » 1- 3-1984/91	101 —
» » » » 18- 3-1986/91	99,275
» » » » 1- 4-1984/91	101,075
» » » » 1- 5-1984/91	101,100
» » » » 1- 6-1984/91	101 —
» » » » 1- 7-1984/91	100,350
» » » » 1- 8-1984/91	100,350
» » » » 1- 9-1984/91	100,375
» » » » 1-10-1984/91	100,175
» » » » 1-11-1984/91	100,300
» » » » 1-12-1984/91	99,950
» » » » 1- 1-1985/92	100,050
» » » » 1- 2-1985/92	99,150
» » » » 18- 4-1986/92	99,150
» » » » 19- 5-1986/92	95,975
» » » » 20- 7-1987/92	97,700
» » » » 19- 8-1987/92	98,075
» » » » 18- 6-1986/93	95,150
» » » » 17- 7-1986/93	94,800
» » » » 19- 8-1986/93	94,650
» » » » 18- 9-1986/93	94,750
» » » » 20-10-1986/93	95,800
» » » » 18-11-1987/93	95,500
» » » » 1- 2-1985/95	97,950
» » » » 1- 3-1985/95	94,350
» » » » 1- 4-1985/95	92,250
» » » » 1- 5-1985/95	92,725
» » » » 1- 6-1985/95	92,350
» » » » 1- 7-1985/95	93,400
» » » » 1- 8-1985/95	93,200
» » » » 1- 9-1985/95	93,100

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1985/95	93,125
» » » » 1-11-1985/95	93,325
» » » » 1-12-1985/95	93,575
» » » » 1- 1-1986/96	94,400
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,050
» » » » 1- 2-1986/96	95 —
» » » » 1- 3-1986/96	93,100
» » » » 1- 4-1986/96	92,725
» » » » 1- 5-1986/96	93,350
» » » » 1- 6-1986/96	93,050
» » » » 1- 7-1986/96	92,700
» » » » 1- 8-1986/96	92,700
» » » » 1- 9-1986/96	92,800
» » » » 1-10-1986/96	92,975
» » » » 1-11-1986/96	93,125
» » » » 1-12-1986/96	93,350
» » » » 1- 1-1987/97	93,850
» » » » 1- 2-1987/97	93,450
» » » » 18- 2-1987/97	93,650
» » » » 1- 3-1987/97	93 —
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 7-1988	100 —
» » » 12,50% 1-10-1988	100,900
» » » 12,50% 1-11-1988	101,300
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,700
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,400
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,400
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,100
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,050
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,750
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,375
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,400
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,400
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,150
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,850
» » » 9,15% 1- 4-1990	97 —
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,925
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,475
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,775
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,775
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,950
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,600
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,100
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,625
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,125
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,900
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,100
» » » 9,25% 1-10-1990	96,500
» » » 11,50% 1-10-1990	99,625
» » » 9,25% 1-11-1990	96,350
» » » 9,25% 1-12-1990	96,400
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,050
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,200
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,100
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,100
» » » 9,15% 1- 4-1992	96,200
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,050
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,700
» » » 10,50% 1- 7-1992	100 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104,825
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,850
» » » » 1983/90 11,50%	108,750
» » » » 1984/91 11,25%	109,225
» » » » 1984/92 10,50%	109,325
» » » » 1985/93 9,60%	106,750
» » » » 1985/93 9,75%	108,125
» » » » 1985/93 9,00%	104,300
» » » » 1985/93 8,75%	103,825
» » » » 1986/94 8,75%	103,85
» » » » 1986/94 6,90%	95,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M18058

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 9 maggio 1988, la dott.ssa Giuseppina Travaglio, nata a Lauria il 13 novembre 1953, residente a Potenza in via Petrarca, 11, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «La Ricostruzione» a r.l., con sede in Potenza, in sostituzione della sig.ra Angiolina Gioiosa.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1988, il dott. Salvatore Lacerra, nato a Potenza il 26 aprile 1958, ivi residente in via Vaccaro, 110, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Servizi collettivi riforma fondiaria di Monte Pote», con sede in Genzano di Lucania (Potenza), in sostituzione del sig. Enrico Filidoro.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1988, l'avv. Salvatore Lacerra, nato a Potenza il 26 aprile 1958, ivi residente in via Vaccaro, 110, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Servizi collettivi riforma fondiaria di Monte Pote» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Genzano di Lucania (Potenza), in sostituzione del sig. Angelo Palumbo.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1988, il dott. Carlo Porcino, nato a Reggio Calabria il 7 luglio 1950, ivi residente in viale Aldo Moro, 54/B, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ut Unum» a r.l., con sede in Reggio Calabria, in sostituzione del dott. Eduardo Modaferri.

Il decreto ministeriale 16 aprile 1986, con il quale la società cooperativa «Torre Maura '65», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gazzilli è stata sciolta, unitamente ad altre ventitre cooperative ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, è revocato limitatamente alla società cooperativa a responsabilità limitata «Torre Maura '65» con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 maggio 1988.

88A2273

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie di bronzo

Finanziere di mare Salvatore Melia, il 1° novembre 1986 in Palermo. — Libero dal servizio, scorti due malviventi armati che stavano perpetrando una rapina all'interno di una pasticceria, con sprezzo del pericolo non esitava ad affrontarli. Costringeva alla resa uno di essi e lo tratteneva fino all'arrivo delle forze dell'ordine.

Guardia giurata Roberto Tardozzi, il 13 giugno 1986 in Roma. — Guardia giurata affrontava con pronta determinazione due malviventi armati, che si erano introdotti in un istituto di credito a scopo di rapina, e ingaggiava con gli stessi una violenta colluttazione.

Italo Guarino, il 13 giugno 1986 in Roma. — Impiegato presso un'istituto di credito, affrontava con sprezzo del pericolo due malviventi armati che si erano introdotti in banca a scopo di rapina. Accorreva generosamente in aiuto di una guardia giurata, minacciata da uno dei rapinatori, che però, dopo averlo ferito al volto, riusciva a fuggire.

Gianni Tavecchio, il 3 giugno 1986 in Castelmarte (Como). — Con sprezzo del pericolo e generoso altruismo, si tuffava nelle gelide acque di un fiume per soccorrere un uomo cadutovi a seguito di un incidente. Dopo considerevoli sforzi riusciva a raggiungerlo e a trarne ai riva il corpo privo di vita.

Elio Bosi, il 12 novembre 1985 in Roma. — In occasione di un incendio, sviluppatosi su di un automezzo pubblico a seguito di un grave incidente stradale, si prodigava con abnegazione ed alto senso civico a soccorrere i passeggeri feriti, rimasti imprigionati tra i rottami della vettura, e a porli in salvo.

88A2241

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(8208)M26

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221